



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 maggio 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0181 (NLE)**

---

---

**12158/3/19  
REV 3**

**MIGR 139  
COEST 196**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

---

**DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea  
e la Repubblica di Bielorussia relativo  
alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/2228 del Consiglio<sup>1</sup>, l'8 gennaio 2020 è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare ("accordo"), con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione e i paesi partner hanno ribadito il proprio sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale.
- (3) Scopo dell'accordo è instaurare procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro dell'Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione.
- (4) La Commissione dovrebbe rappresentare l'Unione in sede di comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2019/2228 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 141).

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione<sup>+</sup>.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo<sup>1</sup>.

---

<sup>+</sup> Delegazioni: cfr. documento ST 12160/19.

<sup>1</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---